



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 settembre 2009.*

**LEGGE 17 SETTEMBRE 2009 N.124**

## **ARRUOLAMENTO NEL CORPO DELLA GENDARMERIA**

### **Art. 1**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modificazioni, si procede all'arruolamento definitivo nel Corpo della Gendarmeria con il grado di "Gendarme" dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in distacco presso il predetto Corpo ed in possesso dei sotto elencati requisiti:

- a) avere frequentato con esito favorevole apposito "*Corso di Formazione per Agenti di Polizia*" organizzato dal Centro di Formazione Professionale o aver fatto parte di un corpo militare ancorché volontario;
- b) avere effettuato con esito favorevole periodo di prova della durata di un anno nel grado di "Allievo Gendarme" a seguito di distacco amministrativo dall'Ufficio o Ente Pubblico di appartenenza al Corpo della Gendarmeria;
- c) avere ottenuto parere favorevole da parte del Comando Superiore delle Milizie all'arruolamento definitivo nel Corpo della Gendarmeria.

### **Art. 2**

I dipendenti del Settore Pubblico Allargato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente vengono definitivamente trasferiti nel Corpo della Gendarmeria nel quale sono immediatamente arruolati a seguito di presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

### **Art. 3**

Il livello e l'anzianità di servizio maturati dai predetti dipendenti per il lavoro prestato presso l'Amministrazione Pubblica o presso Enti del Settore Pubblico Allargato non sono considerati ai fini dell'avanzamento di grado nel Corpo della Gendarmeria. Tale avanzamento avviene secondo

quanto disposto dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive integrazioni e modifiche.

**Art. 4**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2009/1709 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*